

Pubblicazioni dei dipartimenti e degli uffici della Confederazione

Legge sul cinema

Bando di concorso in vista della conclusione di contratti di prestazioni per il sostegno dei festival cinematografici

L'Ufficio federale della cultura (UFC),

visti gli articoli 5 lettera b e 10 della legge federale del 14 dicembre 2001 sulla produzione e la cultura cinematografiche (Legge sul cinema, LCin; RS 443.1);
visti gli articoli 2 lettera c e 29 dell'ordinanza del DFI del 20 dicembre 2002 sulla promozione cinematografica (OPCin; 443.113);
visto il numero 4.1.2 dei Principi della strategia di promozione per gli anni 2003-2005 (Principi di promozione, allegati all'OPCin),

informa:

1. Bando di concorso e scadenze

Il concorso in vista della conclusione di contratti di prestazioni (CP) per il sostegno dei festival cinematografici che si tengono in Svizzera è bandito il 6 settembre 2004.

Il termine per l'inoltro delle candidature scade il 31 ottobre 2004. La relativa documentazione deve essere consegnata all'UFC o inviata alla sua attenzione entro il termine prestabilito. Non sono previste proroghe.

2. Contesto del contratto di prestazioni

a) Obiettivi

In virtù dell'articolo 5 LCin, la Confederazione (l'UFC) sostiene la cultura cinematografica. La promozione dei festival cinematografici (lett. b) fa parte delle misure prese a tal fine dall'UFC. Mediante questo sostegno, l'UFC mira a promuovere in Svizzera una cultura cinematografica viva, in grado di assicurare la qualità e la pluralità dell'offerta cinematografica. Questo sostegno deve permettere ai festival cinematografici di dotarsi di strutture professionali in grado di assicurare e incrementare il loro successo (v. n. 4.1.2 Principi di promozione).

b) Criteri

I candidati devono soddisfare i seguenti criteri:

- programmare in misura preponderante film ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 LCin, e
- contribuire in misura essenziale alla promozione e alla diffusione di un cinema diversificato, e
- presentare una programmazione indipendente e convincente, e
- denotare una propria identità nel novero dei festival cinematografici svizzeri, e
- avere importanza e irradiazione nazionali (a livello di pubblico, di operatori del settore e dei media), e
- godere di notorietà e di riconoscimento internazionali (a livello di pubblico, di operatori del settore e dei media), e
- contribuire, nella misura del possibile, alla promozione del cinema svizzero,
- poter vantare una continuità consolidata, e
- essere organizzati in modo professionale.

La manifestazione deve avere luogo a scadenze regolari.

Sono esclusi dal beneficio della promozione i festival a carattere tematico.

c) Durata

I CP vengono stipulati per una durata di 3 anni a partire dal 1° gennaio 2005 fino al 31 dicembre 2007.

d) Modalità

Gli aiuti finanziari dell'UFC sono erogati a fondo perso. In linea di principio ammontano al massimo al 50 per cento del budget.

Gli aiuti finanziari sono erogati entro i limiti di attribuzione dei rispettivi budget da parte delle Camere federali.

3. Documentazione di candidatura

I candidati sono tenuti a presentare all'UFC la relativa documentazione corredata dei seguenti documenti:

- carattere del festival;
- presentazione degli obiettivi per i 3 anni successivi alla richiesta e delle modalità per l'attuazione degli stessi;
- organigramma e struttura;
- budget 2005–2007;
- piano finanziario 2005–2007;

- ultimo rapporto di attività (in cui figurino il numero di spettatori, di film presentati e di manifestazioni collaterali nonché le sezioni, contabilità certificata se possibile degli ultimi tre anni, la rassegna stampa, ecc.);
- altri documenti ritenuti utili.

L'UFC si riserva il diritto di richiedere informazioni supplementari.

Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere a:

Riccardo Francioli, Ufficio federale della cultura, Sezione cinema,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berna (Internet: www.cultura-svizzera.admin.ch
tel. 031 322 92 71, fax 031 322 57 71).

7 settembre 2004

Ufficio federale della cultura:

Capo della Sezione cinema, Marc Wehrlin